



**MONTELLA LAW**

DIGITAL COMPLIANCE / PRIVACY / LAVORO

# Trust e tutela delle situazioni di fatto

---

a cura di Valeria Salito

Il Trust è un modello giuridico formatosi nell'ordinamento inglese, la cui complessa materia, per i problemi che esso pone in sede di diritto internazionale privato, è regolata dalla L. 364/89, che rende esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja 1.7.1985, che, oltre a stabilire la legge applicabile al trust ed a regolarne il riconoscimento negli ordinamenti che non lo prevedono, individua le caratteristiche dell'istituto nella separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del trustee, nella intestazione dei beni del trust a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee, nella previsione di diritti-obblighi di amministrare disporre utilizzare in capo al trustee.

L'istituto è dunque strutturato come un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, per un fine prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari.

L'istituto ha nel tempo trovato ampia diffusione, attese le sue caratteristiche fluide che ne permettono un utilizzo per scopi che spaziano dalla conservazione del patrimonio familiare alle operazioni commerciali, cd. Business Trust.

Ciononostante, numerose sono le problematiche sia in termini di coordinamento normativo che di applicazione.

Il trust, difatti, mal si concilia con il concetto di proprietà, realizzando uno sdoppiamento del diritto reale, in quanto la titolarità del bene viene attribuita al gestore ma lo stesso rimane segregato nel trust, diventando alieno sia al patrimonio personale del trustee che del settlor. Inoltre, l'istituto mal si concilia con il principio della par condicio creditorum, creandosi un patrimonio separato da quello del disponente, situazione potenzialmente lesiva delle garanzie stabilite dall'art. 2740 c.c.

Si ravvisano, altresì, criticità rispetto al corretto utilizzo del trust: proprio l'agilità e la flessibilità, caratteristiche essenziali che ne hanno permesso una rapida diffusione, fanno sì che l'istituto possa essere impropriamente destinato a scopi distorti, fraudolenti o elusivi. L'attrattiva in tal senso riposa nel fatto che il trust presenta un elevato livello di privacy ed una importante autonomia gestoria, pertanto, la valutazione circa la compatibilità o meno di questo istituto con il nostro ordinamento implica l'individuazione dei principi dallo stesso messi in gioco ed il loro confronto con il sistema giuridico italiano.

Ai fini del riconoscimento di un trust è dunque necessario valutare la meritevolezza della sua causa concreta.

Sul punto appare di rilievo osservare come, attraverso il trust, possono perseguirsi fini che l'ordinamento interno trascura, permettendo di colmare lacune di garanzia.

In particolare, l'istituto si presta a regolare importanti aspetti delle convivenze more uxorio, difatti, non v'è ostacolo ad ammettere che conviventi possano servirsi dei trust al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali, dando luogo, così, a patrimoni separati in analogia con il fondo patrimoniale.

È noto come ai conviventi more uxorio non vengano riconosciuti diritti connaturati all'esistenza di un rapporto duraturo e stabile, ma che - non di meno - la tutela della prole e degli assetti patrimoniali nell'interesse degli stessi rappresentino aspetti meritevoli di protezione giuridica.

Sul punto, è stata affermata la validità di un trust interno diretto a realizzare le esigenze presenti e future di una coppia di fatto e della prole naturale (Tribunale Trieste, 19/09/2007).

L'assenza di un vincolo parentale e di una situazione di certezza di rapporti giuridici, non impediscono di ritenere meritevole lo strumento del trust al fine di concedere una tutela, altrimenti inesistente, ai genitori ed ai figli nati prima o in costanza di questo rapporto di fatto. La segregazione di un patrimonio nel dichiarato intento di apprestare una tutela economica e di assistenza ad una famiglia di fatto - che non sarebbe altrimenti assicurabile in forme neanche lontanamente simili a quelle del fondo patrimoniale - rappresenta quel quid che consente di ritenere apprezzabile e dare ingresso al trust nel caso concreto.

Approfondimento  
a cura di **Valeria Salito**

